



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] [REDACTED] Giudice
-
-
-
-

REG.GENERALE

N° 719/13

UDIENZA DEL

10/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

983

PRONUNCIATA IL:

10/04/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/04/2014

Il Segretario

[Signature]



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 719/13
spedito il 31/10/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

L. [REDACTED] F. [REDACTED]
([REDACTED]

[REDACTED] VIGEVANO PV

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

La Sig.ra L. Fl. ricorre avverso la cartella di pagamento n.07920130(), notificata il 15/7/2013, relativa all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte (IRPEF e ALTRE) accertate a seguito di controllo automatico effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n.600/73 e/o dell'art.54-bis del DPR n. 633/72, per un ammontare complessivo(compresi interessi, sanzioni e diritti di notifica) di E 4.903,16.

La ricorrente eccepisce la "giuridica inesistenza della cartella", per vizio di notifica, "... in quanto non risulta effettuata nessuna attività di intermediazione da parte di un soggetto notificatore abilitato, in palese violazione dell'art. 26 del DPR n.602/73 e degli artt. 137 e seg .cpc.". Ciò, a parere della ricorrente, declasserebbe la cartella a mera comunicazione informativa senza alcuna valenza impositiva.La ricorrente ritiene, infatti, che Equitalia Spa non rientri fra i menzionati soggetti notificatori abilitati. Precisa, in particolare, che ciò produce, fra l'altro, l'impossibilità della "verifica della integralità (dell'atto) (mancando) l'attestazione di conformità". Eccepisce, inoltre, l'invio tardivo della cartella avvenuto oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 25 DPR n.602/73 per la liquidazione automatica ai sensi dell'art.36-bis DPR n. 600/73. Sottolinea che nel suo caso la norma richiamata prevede che il concessionario notifichi la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (Unico 2008) ovvero entro il 31 dicembre 2011. Eccepisce, infine, la mancanza di motivazione della cartella e richiama a sostegno la recente ordinanza della Corte di Cassazione n.18253 del 30/7/2013. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Resiste Equitalia Spa che ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede, con vittoria delle spese di lite, che siano respinte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiede anche che sia disposta l'integrazione di contraddittorio neecessario con l'Ente impositore , unico titolare delle pretese tributarie richieste all'istante. In merito alle doglianze di parte ricorrente contro deduce quanto seue. Con riferimento alla notifica, ribadisce la legittimità della stessa avvenuta, nel rispetto del dettato dell'art. 26 del DPR 602/73, nella data indicata nell'avviso di ricevimento e perfezionatasi con la firma di quest'ultimo apposta dal soggetto "ricevente"l'atto. Circa la validità della notifica a mezzo posta richiama,in particolare, ampia giurisprudenza a sostegno. In relazione alla eccepita decadenza della pretesa erariale per tardiva notifica, sottolineato che tutto ciò che riguarda il merito del tributo richiesto rientra nella sfera di discussione fra contribuente e Ente impositore, precisa che nel proprio ruolo di Agente della riscossione ha tempestivamente notificato la cartella, il 15/7/2013, non appena il Ruolo di riferimento era stato reso esecutivo, il 28/5/2013. Infine, in relazione alla doglianza riferita alla carenza di motivazione, Equitalia non svolge particolari commenti.

OSSERVA

Visti gli atti documentali e le risultanze dibattimentali, il Collegio giudicante ritiene che alcune delle doglianze della parte ricorrente siano fondate; pertanto, il ricorso va accolto.

Preliminarmente, il Collegio, considerando condivisibile la richiesta di Equitalia, riconosce la propria carenza di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria della ricorrente ex art. 2-19 dlgs 546/92.

In relazione al tema della notifica a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, e alla legittimità della stessa effettuata direttamente dal Concessionario, Equitalia, che la ricorrente non riconosce fra i "soggetti a tal fine abilitati" dalla normativa vigente, questo Giudicante ripropone la propria posizione, già

espressa con la sentenza n. . Al fine di meglio inquadrare il tema in esame, è opportuno tracciare il quadro sintetico evolutivo della normativa di riferimento. Giova, innanzitutto, ricordare che il servizio di riscossione dei tributi, fino al 1989 svolto dagli "esattori" (in genere soggetti privati), con il DPR n.43/88 fu affidato ai "concessionari" (in genere Istituti di credito, circa una quarantina). Successivamente, con la conversione in Legge(n.248/2005) del DL 203/2005, venne soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e istituito l'Agente della riscossione attribuendo le relative funzioni all'Agenzia delle Entrate. Funzioni che quest'ultima da allora esercita attraverso la Società, a totale capitale pubblico, "Riscossione Spa" che dal 18/1/2007 ha modificato la denominazione in "Equitalia Spa". E' opportuno, inoltre, ricordare l'espressione lessicale del dettato del DPR 602/73, come sostituito dall'art.12, d.lg.n.46/99 e modificato dall'art. 1, d.lg.n. 193/2001: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.....La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento...". Va evidenziata, quale aspetto rilevante ai fini della disamina in corso, la asimmetria temporale delle norme di cui si discute; asimmetria che ha ampiamente alimentato, a parere di questo Giudicante, il dibattito sul tema in esame influenzando la contrastante giurisprudenza che si è formata nel tempo. Risulta, quindi, fondamentale, ai fini del presente contenzioso, tenere conto della loro cronologia ed, in particolare, dei riflessi della norma più recente su alcuni dei termini lessicali che rilevano al fine di pervenire ad una conclusione giuridicamente logica sul tema dei soggetti abilitati alla notifica in discussione e alla sua corretta modalità di esecuzione. Alla luce della predetta evoluzione normativa, risulta evidente che Equitalia Spa, braccio strumentale a rilevanza pubblica dell'Agenzia delle Entrate (Agente della riscossione) in virtù della L.248/ 2005 sulla base di uno specifico mandato, assomma in sé, o meglio fa superare, le figure rilevanti in tema di notifica dell'Agente della riscossione e del Concessionario previste dall'art. 26 del DPR 602/73 il cui ultimo aggiornamento normativo risale al 2001 e non risulta coordinato con la menzionata norma del 2005.5

Alla luce di quanto detto, Equitalia risulta pienamente abilitata dalla normativa vigente alla effettuazione della notifica delle cartelle impugnate e legittima è da ritenersi anche la modalità seguita per la predetta notifica ovvero l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Chiarito che la notifica risulta legittima sotto il profilo del soggetto che l'ha effettuata e della modalità di esecuzione, non sembra che la stessa possa superare l'altra eccezione posta dalla parte ricorrente, quella relativa alla "tardiva notifica della liquidazione automatica", quindi alla conseguente decadenza della correlata pretesa erariale . Analizzando questo aspetto, si deve, innanzitutto, rilevare che Equitalia sostiene che gli aspetti relativi alla eccezione rientrano " ...nella dialettica tra Ente impositore e contribuente, non rilevando se non in termini puramente riflessi nei confronti di Equitalia Nord Spa e dei suoi incumbenti riscuotitivi, successivi all'adempimento notificatorio....". Il suo ruolo, sottolinea Equitalia si limita a ricevere il Ruolo e a riscuotere il pagamento delle relative cartelle emesse. Questo Giudicante, pur concordando con il principio appena espresso sui compiti assegnati ad Equitalia, ritiene che per il loro espletamento la normativa di riferimento comporti un implicito insieme di diritti- doveri per Equitalia correlati a tutto il processo di riscossione che inizia con il ricevimento del Ruolo e termina con l'incasso dei relativi pagamenti passando attraverso la emissione e la notifica delle cartelle di pagamento che discendono dal Ruolo. Fra i diritti- doveri correlati alla fase iniziale del "processo di riscossione " vi è quello di ricevere un Ruolo formato da crediti , oltre che certi e liquidi, anche esigibili ovvero che possono essere fatti validamente valere nei confronti del debitore. Quindi, a tal fine, nasce il dovere/obbligo per Equitalia di svolgere una specifica attività di verifica che la porti a concludere che il Ruolo preso in carico sia legittimamente valido nel contenuto ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle di pagamento siano, realmente esigibili. In relazione a quanto appena espresso, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene utile svolgere alcune considerazioni. E' utile richiamare il dettato dell'art.

25-del DPR n.602/73. Esso prescrive che "...il concessionario notifica la cartella..., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre....del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione..." per i debiti tributari rivenienti dall'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del DPR n. 600/73 . Dalla lettera della norma appena richiamata appare evidente che il legislatore abbia voluto "qualificare" l'attività di notifica del concessionario ed ha posto, a tal fine, un termine entro il quale effettuarla, il 31 dicembre del terzo anno....Da ciò nasce , a parere del Collegio, l'obbligo in capo al concessionario di verificare che l'atto da notificare si riferisce a debiti da esigere qualitativamente validi ovvero che essi derivano dall'attività prevista dal richiamato art. 36-bis. Ciò risulta importante anche perché la stessa norma assegna termini di notifica differenti a seconda della tipologia di attività dalla quale derivano i debiti tributari in questione. A sottolineare l'importanza del termine anzidetto, il che in un certo senso conferma il pensiero del Collegio, il legislatore ha attribuito a tale termine valore decadenziale. Non è condivisibile, quindi, la posizione sostenuta da Equitalia di ritenersi mero esecutore del Ruolo in quanto, quale principio generale, rientra nella sua responsabilità la emissione di cartelle di pagamento valide a fronte di somme legittimamente esigibili. Legittimità che deve essere garantita dal soggetto, primo interlocutore del contribuente, che richiede il pagamento. La legittimità di cui si tratta non attiene naturalmente al merito, la cui determinazione è di esclusiva competenza dell'Ente impositore, ma sicuramente all'aderenza, come nel caso di specie, a specifiche prescrizioni di legge nei confronti delle quali scatta il predetto dovere di verifica. Concludendo, con riferimento al caso in esame, il termine ultimo della notifica, da parte di Equitalia, dell'atto impugnato, è il 31 Dicembre 2011 (entro i tre anni successivi alla dichiarazione 2008, relativa ai redditi del 2007); l'atto risulta invece notificato il 15/7/2013, quindi tardivamente, producendo l'effetto decadenziale della cartella di pagamento.

Con riferimento all'altra eccezione di parte ricorrente, quella relativa alla "mancata motivazione", la doglianza in questione non può non essere condivisa dal Collegio che è in piena sintonia con la recente pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cassazione n.18253 del 30/7/2013), richiamata dalla stessa parte istante. Essa stabilisce che le cartelle del tipo in esame, in assenza di accertamento definitivo, devono essere "emanate con autonoma motivazione" circa la ragione del debito tributario onde consentire al contribuente di conoscere con certezza il fondamento della pretesa erariale. L'atto impugnato non evidenzia alcuna motivazione che consenta alla ricorrente di conseguire il predetto grado di conoscenza; pertanto, ciò pregiudica la validità e la legittimità stessa dell'atto.

Si ritiene ragionevole accollare il pagamento delle spese di lite alla parte soccombente come liquidate in dispositivo.

PQM

Annulla l'atto impugnato e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi E 2.000,00.

Pavia, 10/4/2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE